

Milano, 27/06/2023

Spettabile
Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta, 5,
00144 Roma

PEC: atti.giudiziari@postacert.sanita.it

e c.a. di tutte le Regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano c/o indirizzi PEC

OGGETTO: MARIFARMA S.r.l. / Ministero della Salute – Ministero dell’Economia e delle Finanze – Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Conferenza Permanente Per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Regioni e Province Autonome (T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. III quater, R.G. 1141/2023).

Integrazione del contraddittorio attraverso notificazione per pubblici proclami disposta dall’Ordinanza Presidenziale del TAR Lazio - Roma, Sez. III quater, n. 4263 del 14 giugno 2023.

Spettabile Amministrazione,

con l’Ordinanza Presidenziale n. 4263/23 notificata il 26 giugno 2023 la Sezione III-quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti, nonché di eventuali altri ricorsi per motivi aggiunti e domande cautelari, con i pubblici proclami, secondo le modalità indicate nella medesima ordinanza e nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza.

Pertanto, Il sottoscritto Avvocato, Annalisa Quartirolì, in qualità di difensore di Marifarma S.r.l. nel Ricorso RG n. 1141/23, pendente innanzi alla Sezione III-quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza Presidenziale in oggetto trasmette:

1. Testo integrale del ricorso principale;
2. Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti proposto per l’annullamento del provvedimento di ripiano emesso dalla Regione Abruzzo;
3. Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti proposto per l’annullamento del provvedimento di ripiano emesso dalla Regione Molise;
4. Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti proposto per l’annullamento del provvedimento di ripiano emesso dalla Regione Marche;
4. Testo integrale dell’ordinanza presidenziale in oggetto;

Si fa presente inoltre che l’Ordinanza Presidenziale precisa che “*Le Amministrazioni resistenti:*

1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell’avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un’apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovranno, inoltre, curare che sull’home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la

Pavia, 27100

Milano, 20129

Corso Strada Nuova, 86

Via A. Stradella n. 13

Mobile + 39 335 6977707 - Tel. +39 02 87186329 - Fax + 39 0382 1722034

E-mail: studiolegale@quartirolì.com - Website: www.quartirolì.com

presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte di codesta Spett.le Amministrazione degli adempimenti posti a suo carico dall'Ordinanza Presidenziale e del rilascio alla ricorrente di un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.

2

Distinti saluti.

Avv. Annalisa Quartioli